



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Cos'è lo sconto bancario?

Autore: Edizioni Simone | 08/08/2016



*Lo sconto bancario è un contratto attraverso il quale il cedente trasferisce ad una banca un credito verso terzi non ancora scaduto, per ottenere il controvalore in denaro.*

Lo **sconto bancario** è un contratto basato sul meccanismo della **cessione di credito**. Si tratta di **contratto reale** e può ritenersi concluso solo nel momento dell'anticipazione dell'importo del credito ceduto ed è disciplinato dal codice civile agli artt. 1858-1860. Il codice non prevede per questo tipo di contratto una forma

particolare. Si tratta, quindi, di un contratto **a forma libera** (la forma scritta non è infatti richiesta né per la sua validità né per la prova).

**NOTA BENE.** Nel caso in cui lo sconto avvenga mediante **girata di cambiale**, è necessaria l'osservanza delle regole richieste dalla legge per la circolazione del **titolo** stesso.

Gli elementi essenziali del contratto in questione sono la prededuzione dell'interesse da parte della **banca** e l'inserzione e la circostanza che la cessione è pro solvendo. La banca, una volta ricevuto il credito, versa contestualmente al cliente il controvalore in denaro, con detrazione degli **interessi** che matureranno dal giorno dello sconto al giorno in cui il credito diverrà esigibile.

Ogni convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, ex art. 1284 c.c., quando il **tasso** sia determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati.

Si è ritenuto che una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" possa ritenersi univoca se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con **accordi di cartello**, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (Cass., 8 maggio 1998, n. 4696).

Nei casi in cui lo sconto avvenga tramite **girata di cambiale** o **assegno bancario**, se alla scadenza la cambiale non è onorata o l'assegno risulta privo di copertura o è stato emesso a vuoto, secondo l'art. 1859 c.c., la banca oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche diritto alla restituzione della somma anticipata.

Lo sconto di cambiali tratte documentate, disciplinato dall'art. 1860 c.c., è un contratto complesso che si inserisce nello schema della **vendita** su documenti, ma racchiude in sé anche elementi della cessione di credito, del **mutuo** e del **mandato**: con tale contratto, infatti, la banca anticipando al venditore l'importo del prezzo, previa deduzione dell'interesse, acquista, con la girata della tratta, il credito corrispondente e si incarica di eseguire la vendita attraverso la consegna al compratore dei documenti rappresentativi della merce, ricevuti insieme con la tratta e la riscossione del prezzo. La banca, che ha scontato tratte documentate, ha lo stesso **privilegio** del **mandatario** finché il titolo rappresentativo è in suo possesso.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

## **Il Recupero dei Crediti**

*a cura di A. Ciccia*

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**